

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 1°

**Scuola dell'Infanzia – Primaria- Secondaria di I grado
Montesarchio (BN)**



STATUTO

DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

DPR n. 249, 24/06/1998 - DPR n. 235, 21/11/2007

REGOLAMENTO DISCIPLINA ALUNNI

ANNO SCOLASTICO 2017/2018

PREMESSA

Ogni allievo/a ,nel pieno rispetto della diversità di genere, di razza, di religione, di appartenenza culturale e sociale, ha il diritto di acquisire le conoscenze, le abilità, le competenze che consentano la piena e consapevole partecipazione alla vita civile, professionale, politica.

La Scuola è una Comunità di soggetti che, con differenti funzioni e pari dignità, operano per garantire a tutti il diritto allo studio, con particolare attenzione agli allievi con Bisogni Educativi Speciali, in armonia con i principi costituzionali e/o sanciti dalla Convenzione Internazionale sui diritti dell' Infanzia e dall'Ordinamento italiano. La Comunità scolastica interagendo con la più vasta Comunità civile e sociale di cui è parte dà attuazione ai suddetti principi attraverso il CONTRATTO FORMATIVO, che si fonda sul riconoscimento dei diversi ambiti di competenza (genitori, figli, scuola) e sull'esercizio consapevole dei diritti e dei doveri del cittadino. La Scuola assicura attenzione alla relazione educativa e mira a garantire agli alunni il raggiungimento di obiettivi culturali e formativi, delle competenze richieste dalla società della CONOSCENZA, lo sviluppo della personalità, del senso di responsabilità e di autonomia. Essa, pertanto, rappresenta, insieme alla famiglia, la risorsa più idonea ad arginare i rischi e ad affrontare le sfide dell'odierna società. E' sulla base di questa premessa che, in attuazione e nel pieno rispetto del D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007, (recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998 (*Statuto delle studentesse e degli studenti della Scuola Secondaria*)) la nostra istituzione scolastica ha avvertito l'esigenza di definire il presente Regolamento disciplinare e di condividere con le famiglie regole e percorsi di crescita dei nostri studenti. È, infatti , compito della Scuola non solo quello di far acquisire conoscenze e competenze ma anche e soprattutto trasmettere Valori, sostenendo la crescita dei minori , recuperando disagi, aiutandoli a superare barriere culturali, ideologiche e sociali, garantendo il diritto allo studio nel pieno rispetto delle identità.

Il presente Regolamento, quindi, si propone di costituire un documento fondamentale per l'affermazione e/o l'implementazione di una Cultura della Legalità , sempre più diffusa e condivisa, per far comprendere che la propria libertà deve coniugarsi con quella degli altri e che i comportamenti scorretti, sulla base della gravità, prevedono misure di contrasto e provvedimenti.

Individua ,infatti, le specifiche "risposte" , le sanzioni previste per scopi educativi e di prevenzione, gli organi competenti ad erogarle nonché il procedimento previsto per quanto attiene all'impugnazione delle decisioni.

Gli obiettivi del presente regolamento, pertanto, sono:

- garantire il diritto allo studio in forma collettiva ed individuale ed il corretto svolgimento delle attività didattiche;
- garantire la pari dignità, il rispetto reciproco, la convivenza civile;
- tutelare l'integrità e la sicurezza delle persone, il patrimonio scolastico.

Art. 1

VITA DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA

a. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle competenze e lo sviluppo della coscienza critica.

b. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione, dalla Convenzione Internazionale sui diritti dell'Infanzia definita a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano.

c. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale al fine di perseguire il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.

d. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Art. 2

CONTRATTO FORMATIVO - DIRITTI

I diritti degli allievi sono quelli fondamentali della persona: libertà di opinione, di espressione, di riunione, di associazione, di accesso all'informazione. Va sempre garantito il diritto alla formazione culturale e professionale, alla riservatezza, all'informazione sulle norme che regolano la scuola e il diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, alla sicurezza, alla privacy

L'Istituto garantisce agli studenti i seguenti diritti:

- 1) una formazione culturale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità di idee; la scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome
- 2) la tutela della riservatezza e garanzia di pari rispetto per tutto il personale;
- 3) un'adeguata informazione sulle decisioni e le norme che regolano la vita della scuola;
- 4) la partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola attraverso un dialogo costruttivo sui temi di loro competenza;
- 5) una valutazione trasparente e tempestiva;
- 6) iniziative concrete per il recupero delle situazioni di svantaggio;
- 7) il rispetto della vita culturale e religiosa della comunità a cui appartengono;
- 8) la libertà di apprendimento e di esercitare autonomamente il diritto di scelta tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola.

Art. 3

DOVERI

La nostra istituzione scolastica si propone di promuovere la cultura della legalità sensibilizzando gli utenti interni ed esterni sull'importanza delle regole come comportamenti agiti che implicano la conoscenza, la condivisione e il rispetto di sé, attraverso la tutela dei propri diritti, ma anche dell'altro e di quanto costituisce il contesto in cui si apprende.

Gli allievi, in particolare, sono tenuti a:

1. essere puntuali alle lezioni e a frequentarle con regolarità.
2. frequentare e seguire regolarmente i corsi e tutte le attività a cui hanno aderito;
3. assolvere assiduamente gli impegni di studio e partecipare attivamente alle proposte didattiche;
4. informarsi puntualmente, anche in caso di assenza, sugli argomenti svolti;
5. mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi richiesti dalla convivenza in una comunità scolastica;
6. adottare norme comportamentali adeguate nel rispetto di persone ed ambienti durante le iniziative di FUORI SCUOLA come: ascoltare con attenzione i docenti accompagnatori e le guide, non allontanarsi arbitrariamente dal gruppo, rispettare ogni regola indicata dagli accompagnatori, da appositi cartelli o dal personale addetto alla custodia dei luoghi visitati;
7. utilizzare correttamente le strutture, i macchinari ed i sussidi didattici e comportarsi in modo da non arrecare danni al patrimonio dell'Istituto o altrui;
8. condividere, con le altre componenti dell'Istituto, la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura, come importante fattore di qualità della vita della Comunità;
9. entrare in classe o uscire dalla scuola al suono della campanella accompagnati dai loro docenti fino all'uscita;
10. esibire una richiesta scritta dei genitori in caso di orario di entrata posticipato o orario di uscita anticipato;
11. far giustificare le assenze dai genitori/tutori tramite l'apposito libretto per il controllo dell'avvenuta giustificazione da parte del docente in servizio alla prima ora;
12. custodire con cura il libretto scolastico, mezzo di comunicazione costante tra scuola e famiglia, portarlo quotidianamente con sé, consegnandolo all'insegnante ogni volta venga richiesto. Quale mezzo di comunicazione scuola-famiglia, esso deve essere visionato con regolarità dai genitori;
13. non utilizzare oggetti non richiesti per l'attività didattica, particolarmente se motivo di disturbo;

14. non utilizzare cellulari, Ipod, MP3 ed altri strumenti elettronici sia per uso personale che per la registrazione di voce o immagini di persone presenti nell'istituto;
15. assicurare il massimo rispetto della privacy e a rispettare il divieto assoluto di pubblicare immagini o filmati di altri soggetti presenti a scuola;
16. utilizzare strumenti di calcolo veloce solo se autorizzati dai docenti;
17. tenere un comportamento corretto ed educato al cambio di insegnante, negli spostamenti da un'aula all'altra, nei bagni, all'ingresso nella scuola e all'uscita. Non è permesso correre, uscire dalla classe senza autorizzazione, gridare nei corridoi e nelle aule;
18. utilizzare i servizi in modo corretto e rispettare le più elementari norme di igiene e pulizia;
19. recarsi nelle aule speciali, nei laboratori, solo sotto il controllo di un insegnante che se ne assuma la responsabilità;
20. conoscere e rispettare le norme per la tutela della propria e dell'altrui sicurezza ,nonché le procedure da adottare in caso di emergenza;
21. attuare comportamenti adeguati alla salvaguardia della sicurezza propria e degli altri in condizioni ordinarie e straordinarie di pericolo;
22. accedere nelle aule solo in presenza di un docente;
23. mantenere un comportamento positivo e corretto, rispettando l'ambiente scolastico inteso come insieme di persone, situazioni, oggetti;
24. segnalare situazioni critiche, fenomeni di bullismo, di cyberbullismo, di vandalismo, di inosservanza delle regole del vivere civile e di impegnarsi ad evitare atteggiamenti provocatori e vessatori verso compagni e adulti;
25. lasciare l'aula solo se autorizzati dal docente;
26. usare un linguaggio consono ad un ambiente educativo;
27. rifondere i danni provocati sia intenzionalmente sia per insufficiente accortezza e diligenza;
28. consegnare ai genitori ogni comunicazione ricevuta dalla scuola, riportandola con la firma per presa visione;
29. portare ed utilizzare correttamente il materiale scolastico necessario per le diverse attività. Non sarà consentito telefonare ai genitori per farsi portare a scuola eventuale materiale dimenticato a casa;
30. indossare un abbigliamento consono all'ambiente scolastico;
31. condividere con gli insegnanti e la famiglia il Regolamento di Disciplina.

Art. 4

DISCIPLINA:CRITERI GENERALI E PROCEDURA

Nel presente Regolamento si individuano:

- i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della Comunità scolastica
- le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.

4.1 Criteri

- a. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della Comunità scolastica.
- b. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
- c. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
- d. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso

derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività a favore della comunità scolastica.

e. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un Organo Collegiale. Le sanzioni disciplinari possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.

f. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o dopo reiterate infrazioni disciplinari, per periodi variabili a seconda della gravità della mancanza comportamentale. Le sanzioni, infatti, hanno natura temporanea e sono sempre proporzionate alla infrazione disciplinare ed ispirate al principio della riparazione del danno.

g. Nei periodi di allontanamento dalla scuola deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella Comunità scolastica.

h. L'allontanamento dello studente dalla Comunità scolastica è disposto anche quando siano stati commessi reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso, in deroga al limite generale previsto, la durata dello allontanamento è commisurata alla gravità del reato e al permanere della situazione di pericolo.

i. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

j. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni;

4.2 Procedura

Le sanzioni sono commisurate non solo al danno, ma anche all'età dell'allievo/a e alla situazione contingente e personale dello stesso/a.

Queste fanno riferimento all'essenza del "CONTRATTO FORMATIVO" inteso come atto di condivisione dei comportamenti sociali finalizzati allo "star bene insieme".

A seguito di ripetuti comportamenti scorretti da parte dell'alunno/a, o nell'immediato per situazioni ritenute gravi, oper l'applicazione delle sanzioni si individua la seguente procedura:

a. si analizzano i fatti insieme allo studente interessato e si pongono in essere strategie condivise finalizzate al rafforzamento del senso di responsabilità nell'alunno ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della Comunità scolastica;

b. si convoca la famiglia per iscritto, si presenta la situazione e si individuano modalità condivise finalizzate al rafforzamento del senso di responsabilità nell'alunno/a ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica;

c. si convoca il Consiglio di Classe in seduta straordinaria per esaminare la situazione e deliberare in merito;

d. si comunica tempestivamente alla famiglia dello studente interessato quanto deliberato dal Consiglio di Classe / Consiglio d'Istituto.

Art.5

REGOLAMENTO DISCIPLINARE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

5.1 - INFRAZIONI DISCIPLINARI E RELATIVE SANZIONI

La trasgressione delle regole comporta, quindi, l'applicazione di provvedimenti disciplinari commisurati alla gravità dell'infrazione, all'entità del danno provocato, alla recidività.

In particolare, in caso di violazione dei propri doveri da parte degli studenti si prevede quanto segue::

- a) richiamo verbale;
- b) avvertimento scritto (comunicazione ai genitori);
- c) convocazione dei genitori;
- d) ammonizione scritta, irrogata dall'insegnante o dal dirigente tramite annotazione sul registro di classe e comunicazione formale allo studente e alla famiglia;
- e) riparazione del danno o risarcimento monetario;
- f) non partecipazione ad iniziative di FUORI SCUOLA;
- g) allontanamento dalla comunità scolastica;

h) esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.

Di seguito si riporta un elenco di sanzioni disciplinari, classificate secondo un crescendo di gravità. L'elenco rappresenta la fattispecie più prevedibile di comportamenti sanzionabili disciplinarmente. Laddove dovessero verificarsi mancanze disciplinari non previste in modo esplicito nell'elenco, docenti e dirigente procederanno per analogia ispirandosi ai principi dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti.

Nel caso di contemporaneità di due o più infrazioni, sarà applicata la sanzione superiore.

L'applicazione delle sanzioni previste dal regolamento disciplinare prevede la denuncia del fatto all'autorità competente qualora il medesimo costituisca un illecito.

Gli elementi considerati per la valutazione della gravità sono:

- intenzionalità del comportamento;
- grado di negligenza od imprudenza, anche in riferimento alla prevedibilità dell'evento da parte dello studente;
- concorso nella mancanza di più studenti tra loro;
- sussistenza di altre circostanze aggravanti od attenuanti con riferimento anche al pregresso comportamento dello studente.

MANCANZE AI DOVERI SCOLASTICI		
INFRAZIONE	SANZIONI	ORGANO COMPETENTE
1. Mancato rispetto dei doveri scolastici (non seguire le lezioni, non eseguire i compiti assegnati, non portare il materiale necessario)	a. Riflessione con l'alunno e richiamo verbale. b. Avvertimento scritto. c. Convocazione della famiglia.	▪ Docente. ▪ Docente. ▪ Docente.
2. Comportamento scorretto durante prove di valutazione (copiatura, suggerimenti, utilizzo di materiali non consentiti ...)	a. Penalizzazione nella valutazione della prova. b. Avvertimento scritto. c. Convocazione della famiglia.	▪ Docente. ▪ Docente. ▪ Docente.
3. Allontanamento dal piano aule o dal luogo di svolgimento delle attività didattiche durante l'orario scolastico (intervalli compresi).	a) Riflessione con l'alunno e richiamo verbale. b) Avvertimento scritto.	▪ Docente. ▪ Docente.
4. Ritardo abituale (dopo il terzo episodio in un mese)	a. Riflessione con l'alunno e richiamo verbale. b. Avvertimento scritto. c. Convocazione della famiglia.	▪ Docente. ▪ Docente. ▪ Docente.
5. Mancata trasmissione di comunicazioni tra scuola e famiglia.	a. Riflessione con l'alunno e richiamo verbale. b. Convocazione della famiglia.	▪ Docente. ▪ Docente.
6. Utilizzo non autorizzato di laboratori e aule speciali.	a. Riflessione con l'alunno e richiamo verbale. b. Avvertimento scritto. c. Ammonizione scritta.	▪ Docente. ▪ Docente. ▪ Docente
7. Assenza non giustificata nei tempi e nei modi previsti.	a. Avvertimento scritto. b. Convocazione della famiglia. c. Ammonizione scritta.	▪ Docente. ▪ Docente. ▪ Docente.
8. Uscita dall'istituto senza autorizzazione.	a. Avvertimento scritto e convocazione della famiglia. b. Ammonizione scritta e convocazione della famiglia. c. Non partecipazione ad iniziative di Fuori Scuola.	▪ Docente ▪ Docente. ▪ Dirigente

9. Contraffazione di comunicazioni tra scuola e famiglia.	a. Convocazione della famiglia. b. Ammonizione scritta. c. Non partecipazione ad iniziative di Fuori Scuola.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Docente. ▪ Docente. ▪ Dirigente.
10. Giustificazione di assenza con firma falsa.	a. Convocazione della famiglia. b. Ammonizione scritta. c. Non partecipazione ad iniziative di Fuori Scuola.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Docente. ▪ Docente. ▪ Dirigente.
MANCANZE COMPORTAMENTALI		
INFRAZIONE	SANZIONI	ORGANO COMPETENTE
11. Disturbo e/o far perdere tempo durante la lezione.	a. Riflessione con l'alunno e richiamo verbale. b. Avvertimento scritto. c. Ammonizione scritta.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Docente. ▪ Docente. ▪ Docente.
12. Disturbo durante gli intervalli e/o durante il cambio di insegnante.	a. Riflessione con l'alunno e richiamo verbale. b. Avvertimento scritto. c. Ammonizione scritta	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Docente. ▪ Docente. ▪ Docente.
13. Ricorso a linguaggio volgare o blasfemo.	a. Avvertimento scritto. b. Ammonizione scritta.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Docente. ▪ Docente.
14. Violazione del divieto di fumo.	a. Avvertimento scritto. b. Convocazione della famiglia. c. Ammonizione scritta. d. Sanzione pecuniaria come previsto dalla normativa vigente.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Docente. ▪ Docente. ▪ Docente. ▪ Incaricato previsto.
15. Violazione del divieto di introduzione di sostanze, di materiali ed oggetti non consentiti.	b. Avvertimento scritto. c. Convocazione della famiglia. d. Ammonizione scritta	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Docente. ▪ Docente. ▪ Docente.
16. Violazione del divieto di uso del telefono cellulare o di altri dispositivi elettronici durante la permanenza a scuola.	a. Ammonizione scritta e ritiro del telefono cellulare con riconsegna alla famiglia, dal giorno successivo. b. La reiterazione dell'infrazione comporta le sanzioni delle lettere f e/o g del paragrafo 5.1 .Per la lettera g la sospensione senza o con obbligo di frequenza varia da gg 5 a gg 15,ad insindacabile giudizio del C. di Classe.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Docente. ▪ Docente. ▪ Consiglio di classe
17. Violazioni di disposizioni relative a procedure impartite da circolari o dalle norme generali.	a. Avvertimento scritto. b. Ammonizione scritta.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Docente. ▪ Docente.
18. Danneggiamento di documenti.	a. Avvertimento scritto. b. Ammonizione scritta.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Docente. ▪ Docente.
19. Comportamento scorretto nei confronti di estranei o di insegnanti durante iniziative di	a. Ammonizione scritta e convocazione della famiglia.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Docente.

FUORI SCUOLA o attività extracurricolari.	b. Non partecipazione ad iniziative di Fuori Scuola. c. Allontanamento dalla comunità scolastica fino a 5 gg.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dirigente. ▪ Consiglio di Classe.
20. Falsificazione, sottrazione o distruzione di documenti amministrativi dell'istituzione scolastica.	a. Ammonizione scritta. b. Allontanamento dalla comunità scolastica fino a 15 gg. c. Allontanamento dalla comunità scolastica oltre 15 gg.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Docente. ▪ Consiglio di Classe. ▪ Consiglio di Istituto.
21. Comportamento offensivo e/o intimidatorio nei confronti dei compagni, del Personale della scuola o di qualsiasi soggetto presente nei locali scolastici.	a. Ammonizione scritta. b. Allontanamento dalla comunità scolastica fino a 5 gg. c. Allontanamento dalla comunità scolastica fino a 15 gg.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Docente. ▪ Consiglio di Classe. ▪ Consiglio di Classe.
Pubblicazione di immagini, filmati riguardanti docenti, alunni, personale ATA ed in genere la Scuola su qualsiasi sito in Internet e sui Social Networks	a. Allontanamento dalla comunità scolastica oltre i 15 gg.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Consiglio di Istituto.
22. Ricorso alle vie di fatto nei confronti di un compagno o di qualsiasi persona presente a scuola	a. Ammonizione scritta e convocazione della famiglia. b. Allontanamento dalla comunità scolastica fino a 15 gg. c. Allontanamento dalla comunità scolastica oltre i 15 gg.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Docente. ▪ Consiglio di Classe. ▪ Consiglio di Istituto.
23. Percosse che provocano lesioni gravi ed ogni situazione in cui vi sia pericolo per l'incolumità delle persone.	a. Allontanamento dalla comunità scolastica oltre i 15 gg. b. Allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Consiglio di Istituto. ▪ Consiglio di Istituto.

MANCANZE VERSO LA COMUNITA' SCOLASTICA

INFRAZIONE	SANZIONI	ORGANO COMPETENTE
24. Comportamento che incide volontariamente in modo negativo sul decoro dell'ambiente.	a. Ammonizione scritta. b. Allontanamento dalla comunità scolastica fino a 5 gg.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Docente. ▪ Consiglio di Classe.
25. Incuria nei confronti dell'ambiente scolastico, dei beni della scuola ed esterni.	a. Avvertimento scritto e riparazione del danno o risarcimento monetario. (*) b. Ammonizione scritta e riparazione del danno o risarcimento monetario. (*)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dirigente. ▪ Dirigente.
26. Violazione delle disposizioni organizzative e di sicurezza.	a. Ammonizione scritta. b. Allontanamento dalla comunità scolastica fino a 5 gg. c. Allontanamento dalla comunità scolastica fino a 15 gg.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Docente. ▪ Consiglio di Classe. ▪ Consiglio di Classe.
27. Comportamento che può mettere a rischio l'altrui e la propria sicurezza	a. Ammonizione scritta. b. Allontanamento dalla comunità scolastica fino a 15 gg.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Docente. ▪ Consiglio di Classe.

	c. Allontanamento dalla comunità scolastica oltre i 15 gg.	▪ Consiglio di Istituto.
28. Sottrazione indebita di beni.	a. Ammonizione scritta e risarcimento. b. Allontanamento dalla comunità scolastica fino a 15 gg. c. Allontanamento dalla comunità scolastica oltre i 15 gg.	▪ Docente. ▪ Consiglio di Classe. ▪ Consiglio di Istituto.
29. Danneggiamento di beni della scuola, del personale, degli studenti o di persone e strutture esterne.	a. Ammonizione scritta e riparazione del danno o risarcimento monetario. (*) b. Allontanamento dalla comunità scolastica fino a 15 gg. e riparazione del danno o risarcimento monetario. (*)	▪ Dirigente. ▪ Consiglio di Classe.
30. Atti vandalici nei confronti dei beni della scuola, del personale, degli studenti o di persone e strutture esterne.	a. Allontanamento dalla comunità scolastica oltre i 15 gg. e riparazione del danno o risarcimento monetario. (*) b. Allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico e riparazione del danno o risarcimento monetario. (*)	▪ Consiglio di Istituto. ▪ Consiglio di Istituto.

(*) In caso di danneggiamento a mobili, suppellettili, infrastrutture, ecc. vengono addebitate le spese di riparazione, sostituzione o ripristino alle famiglie degli alunni responsabili.

Nei casi di sanzioni che prevedono l'allontanamento dalla comunità scolastica, la durata è commisurata alla gravità dell'infrazione/reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.

5.2 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Nessun provvedimento disciplinare può essere adottato nei confronti dello studente, se prima non sia stato invitato ad esporre le proprie ragioni.

Le sanzioni di cui ai punti a), b) c) e d) del capitolo "2.4 INFRAZIONI DISCIPLINARI E RELATIVE SANZIONI" del presente Regolamento sono inflitte dai docenti. Le ammonizioni scritte sul registro di classe devono essere comunicate per iscritto, tramite diario alle famiglie.

Dei provvedimenti più gravi dovrà essere informato il Dirigente Scolastico. Se il docente lo ritiene utile può chiedere la convocazione della famiglia dopo aver avuto l'approvazione da parte del Dirigente Scolastico. In particolare dopo tre richiami verbali scatta la sanzione successiva: avvertimento scritto. La sanzione dell'ammonizione scritta generalmente scatta dopo tre avvertimenti scritti ma nei casi di particolare gravità può essere irrogata con immediatezza.

Le sanzioni di cui ai punti e), f), vengono irrogate dal Dirigente Scolastico per episodi di una certa gravità di cui ha conoscenza diretta oppure ne è stato informato da uno o più docenti, dal personale ATA, ecc. Viene data comunicazione alla famiglia tramite lettera della Dirigenza, con la quale può essere disposta contestualmente la convocazione.

Un numero di ammonizioni scritte superiori a 5 costituisce motivo di esclusione da iniziative di FUORI SCUOLA.

Le sanzioni di tipo g) e h) sono disposte dal Dirigente Scolastico su delibera degli organi collegiali. In particolare:

- Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalla scuola per un periodo non superiore ai 15 giorni sono adottati dal Consiglio di Classe convocato in composizione allargata, fatto salvo il dovere di astensione qualora il genitore sia parte in causa e di successiva e conseguente surroga. In caso di impossibilità di effettuare la surroga, per mancanza di candidati eletti, il Consiglio è comunque costituito regolarmente.

- Le sanzioni che prevedono l'allontanamento per un periodo superiore ai 15 giorni e quelle che implicano anche l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal Consiglio d'Istituto.
- ✓ L'allontanamento dalla scuola superiore ai 15 giorni è previsto per azioni che violino la dignità e il rispetto per della persona umana o quando si ravvisino situazioni di pericolo per l'incolumità delle persone.
- ✓ L'allontanamento dalla scuola fino al termine dell'anno scolastico è previsto quando ricorrono situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino dignità e il rispetto della persona umana oppure atti di grave violenza o connotati da una gravità tale da determinare seria apprensione a livello sociale; contestualmente non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.
- ✓ L'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi sono previsti nei casi più gravi di quelli contemplati dal punto precedente ed al ricorrere delle stesse condizioni.

Nei periodi di allontanamento temporaneo dalla scuola, non superiori a 15 giorni, ai sensi dell'art. 4 comma 8 del D.P.R. 249/98, così come sostituito dall'art. 1 c. 8 del DPR 235/07, l'istituzione scolastica provvederà a tenere contatti con lo studente e con la famiglia finalizzati a preparare il rientro nella comunità scolastica.

Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni in coordinamento con la famiglia e, ove necessario con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione ed al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica. Nei casi di sconsigliato rientro nella comunità scolastica di appartenenza, di cui all'art. 4 comma 10 del D.P.R. 249/98, così come sostituito dall'art. 1 comma 10 del DPR 237/07, è consentito allo studente di iscriversi anche in corso d'anno ad altra scuola.

Le sanzioni che prevedono l'allontanamento dalla scuola e l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi possono essere decise solo dopo la verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.

Le sanzioni suddette andranno inserite nel fascicolo personale dello studente.

Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte, con gli stessi criteri, dalla Commissione d'esame che si sostituisce all'organo collegiale.

5.3 IMPUGNAZIONI

Avverso le sanzioni disciplinari, ad eccezione di quelle irrogate dai docenti, è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'apposito Organo di Garanzia interno alla scuola, e disciplinato dal presente Regolamento, che decide nel termine di dieci giorni.

Avverso le violazioni del presente regolamento è ammesso ricorso al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, che decide in via definitiva.

5.4 REGOLAMENTO ORGANO DI DISCIPLINA

Finalità e compiti

1. È costituito presso la scuola Secondaria di I grado dell'Istituto Comprensivo Statale 1° di Montesarchio (BN) , ai sensi dell'art.5, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998 n. 249 così come modificato dal D.P.R. n. 235/2007, l'Organo di Garanzia (O.G.).
2. Tale organo si basa sul principio per cui la scuola è una comunità, all'interno della quale ognuno ha il diritto/dovere di operare al fine di trovare modalità di comportamento adeguate per promuovere ed assicurare una serena convivenza attraverso una corretta applicazione delle norme.
3. Le sue funzioni, inserite nel quadro dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse, sono:

- prevenire e affrontare tutti i problemi e conflitti che possano emergere nel rapporto tra studenti e personale della scuola e in merito all'applicazione dello Statuto ed avviarli a soluzione;
- esaminare i ricorsi presentati dai genitori degli studenti, o da chi esercita la patria potestà sugli stessi, in seguito all'irrogazione di una sanzione disciplinare tra quelle previste nel Regolamento di Disciplina di questa istituzione scolastica. Il funzionamento dell'O.G. è ispirato a principi di collaborazione tra scuola e famiglia, anche al fine di rimuovere possibili situazioni di disagio vissute dagli studenti nei confronti degli insegnanti o viceversa.

Composizione

1. L'Organo di Garanzia è composto da:

- Dirigente scolastico, che ne assume la Presidenza.
- Due docenti designati dal Collegio dei docenti
- Due genitori designati dal Consiglio di Istituto

2. In considerazione delle possibili situazioni di incompatibilità, legate al soggetto che eroga (docente) o del genitore dell'alunno destinatario della sanzione, l'interessato non partecipa alla seduta.

3. I componenti dell'O.G. restano in carica per la durata del Consiglio di Istituto fatte salve eventuali nuove designazioni per decadenza di componenti.

Modalità e criteri di funzionamento generali

1. L'Organo di Garanzia viene convocato dal Presidente.

2. La convocazione ordinaria deve prevedere almeno tre giorni di anticipo rispetto alla data fissata per la seduta. In caso di urgenza motivata, il presidente potrà convocare l'O.G. anche con un solo giorno di anticipo. Per la validità della seduta dell'O.G. è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti.

3. Ciascuno dei componenti dell'O.G. è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle segnalazioni ricevute ovvero di cui è venuto a conoscenza in quanto membro o collaboratore dell'organo di garanzia e non può assumere individualmente alcuna iniziativa né servirsi del materiale raccolto senza il consenso dell'Organo stesso e per scopi esclusivamente attinenti alle finalità dell'O.G.

4. Le deliberazioni dell'O.G. devono essere sancite da una votazione, il cui esito sarà citato nel verbale, nella quale non è ammessa l'astensione. Si decide a maggioranza semplice e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

5. Il verbale della riunione dell'O.G. è accessibile, secondo le norme e le garanzie stabilite dalle leggi sulla trasparenza e sulla privacy.

6. L'O.G. valuta il ricorso e si esprime entro e non oltre i 10 giorni dalla presentazione dello stesso.

7. Le deliberazioni sono notificate e comunicate per iscritto ai soggetti interessati, entro 5 giorni.

8. Nel caso in cui l'O.G. decida la non adeguatezza della sanzione, tale provvedimento è immediatamente revocato. Si provvede con notifica scritta ad informare la famiglia dell'alunno interessato e il Consiglio di classe/Consiglio di Istituto. Gli atti già emessi e ratificanti il provvedimento sono annullati.

I ricorsi per le problematiche studenti-insegnanti o con altro personale scolastico e per l'applicazione dello statuto

1. L'O.G. prende in considerazione e si pronuncia sui conflitti interni alla scuola in merito all'applicazione dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse e sui problemi inerenti al rapporto studenti / insegnanti.

2. Per problemi che attengono al rapporto tra insegnanti e studenti si intendono tutti quei problemi relativi tanto alla didattica quanto alle relazioni, che coinvolgano sezioni, classi, parti significative delle stesse o anche singoli studenti.

3. L'O.G. promuove con finalità di prevenzione ogni attività utile a verificare e migliorare la qualità dei rapporti tra insegnanti e studenti, attraverso incontri di formazione, questionari, monitoraggi ed ogni altra iniziativa adeguata a tal fine.

4. L'O.G. riceve, inoltre, segnalazioni da chiunque vi abbia interesse ed in particolare da parte dei rappresentanti di classe (genitori o studenti) in ordine a problemi emersi nel corso di assemblee di sezione o di classe, da parte dei consigli di classe per mezzo dei docenti coordinatori.

I ricorsi per le sanzioni disciplinari

1. Il ricorso avverso ad una delle sanzioni disciplinari comminate conformemente al regolamento di disciplina, può essere presentato da uno dei genitori degli studenti (o da chi esercita la patria potestà) mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell'O.G., in cui si ricordano i fatti e si esprimono le

proprie considerazioni inerenti all'accaduto. Non sono prese in esame le parti o le considerazioni che esulano dallo stesso.

2. Il ricorso deve essere presentato in Segreteria entro il termine prescritto di 15 giorni dalla irrogazione della sanzione. I ricorsi presentati fuori termini, non saranno, in nessun caso accolti.
3. Fino al giorno che precede la riunione dell'O.G. per discutere la sanzione, è possibile presentare memorie e documentazione integrativa.
4. Ricevuto il ricorso, il Presidente o personalmente o nominando un componente istruttore, provvede a reperire, se necessario, gli atti, le testimonianze, le memorie del docente che propone la sanzione, della famiglia, del Consiglio di classe o di chi sia stato coinvolto o citato.
5. Il materiale reperito dall'istruttore viene raccolto in un dossier e costituisce la base della discussione e della delibera dell'O.G.
6. L'organo può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata, offrendo sempre allo studente la possibilità di convertirla in attività utile alla scuola.
7. La famiglia dell'alunno verrà avvertita mediante notifica scritta trasmessa anche al Consiglio di Classe/ Consiglio d'Istituto.

Gli atti già emessi e ratificanti il provvedimento disciplinare sono annullati.

L'Organo di Garanzia Regionale

Il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania decide in via definitiva sui reclami proposti dai genitori degli studenti o da chi esercita la patria potestà contro le violazioni dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti anche contenute nei Regolamenti di Istituto. L'Organo di Garanzia regionale è composto da tre genitori e tre studenti ed è presieduto dal Direttore dell'Ufficio scolastico Regionale o da un suo delegato (art. 5, commi 3, 4, 5 e 6 dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti)

5.5 PROCEDURE DI PATTEGGIAMENTO

Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire le sanzioni in attività in favore della comunità scolastica.

Tali attività, che devono essere autorizzate dai genitori, possono essere proposte dallo stesso studente e concordate con il Dirigente scolastico o con il Consiglio di classe secondo le sanzioni di competenza. Gli studenti, per un periodo - variabile a seconda della gravità delle sanzioni - svolgeranno le attività sopra indicate in tempi non coincidenti con quelli della ordinaria attività scolastica.

5.6 RAVVEDIMENTO OPEROSO

I genitori dello studente cui sia stata inflitta la sanzione dell'ammonizione scritta o dell'allontanamento fino a 5 giorni e che per almeno 2 mesi dalla irrogazione abbia mantenuto un comportamento ravveduto ed operoso, può chiedere al Consiglio di classe l'annullamento della sanzione.

Sulla richiesta delibera il Consiglio di classe in via definitiva.

5.7 DANNO E RISARCIMENTO

Gli atti e i comportamenti che determinano asportazioni, danni o lesioni al patrimonio scolastico sono sanzionati anche con il risarcimento economico da parte della famiglia del responsabile.

5.8 PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ

Il D.P.R. n. 235 del 21 Novembre 2007, nel modificare ed integrare lo Statuto delle Studentesse e degli studenti, introduce il Patto educativo di corresponsabilità quale impegno congiunto scuola-famiglia allo scopo di corresponsabilizzare e vincolare i principali attori del processo educativo nella condivisione delle condizioni-base del successo formativo.

Il Patto scaturito dal lavoro delle componenti della scuola, in quanto parte integrante del PTOF, allegato al presente Regolamento, è approvato dal Consiglio di Istituto, poi sottoscritto dai genitori, all'atto dell'iscrizione.

Art. 6
DISPOSIZIONI FINALI

All'inizio dell'anno scolastico, la scuola pone in essere iniziative idonee:

- a. all'accoglienza dei nuovi studenti
- b. alla presentazione e alla condivisione dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti
- c. alla sottoscrizione del Contratto Formativo e del Patto di *Corresponsabilità*, finalizzati a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie. Tale Patto scaturisce da una procedura di elaborazione condivisa. Viene predisposto dal dirigente scolastico coadiuvato dallo STAFF di dirigenza.

Il presente Regolamento, letto, discusso ed approvato dal Collegio dei docenti nella seduta del 30 ottobre 2017 e dal Consiglio di istituto, nella seduta del 31 ottobre 2017, costituisce la cornice normativa interna della Scuola Secondaria di I grado del nostro istituto e dispiega i suoi effetti fino all'approvazione di un nuovo Regolamento.

Allegato n.1 – D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249

Allegato n.2 – D.P.R. 21 Novembre 2007, n. 235

Allegato n.3 – Patto di Corresponsabilità

Montesarchio , 31 ottobre 2017.

Il dirigente scolastico
Maria Rosaria Damiano

DPR 24 giugno 1998, n. 249 - Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria (in GU 29 luglio 1998, n. 175)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma 5, della Costituzione;

Visto l'articolo 328 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297;

Visto l'articolo 21, commi 1, 2, e 13 della legge 15 marzo 1997, n.59;

Vista la legge 27 maggio 1991, n.176, di ratifica della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989;

Visti gli articoli 104, 105 e 106 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309;

Visti gli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 della legge 5 febbraio 1992, n.104;

Visto l'articolo 36 della legge 6 marzo 1998, n.40;

Visto il D.P.R. 10 ottobre 1996, n.567;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400;

Visto il parere espresso dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione nella Adunanza del 10 febbraio 1998;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nella Adunanza del 4 maggio 1998;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 29 maggio 1998;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione

ADOTTA IL SEGUENTE REGOLAMENTO

"Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria"

Art. 1 (Vita della comunità scolastica)

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.

2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano.

3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.

4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Art. 2 (Diritti)

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.

2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.

3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.

4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un

dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.

5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione. Analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati gli studenti della scuola media o i loro genitori.

6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curriculari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curriculari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.

7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.

8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:

a. un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo - didattico di qualità;

b. offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;

c. iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;

d. la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap;

e. la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;

f. servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.

9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.

10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.

Art. 3 (Doveri)

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.

2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.

3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1.

4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.

5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.

6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Art. 4 (Disciplina)

1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.

2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di

responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.

6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale.

7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.

8. Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.

9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica per quanto possibile il disposto del comma 8.

10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 5 (Impugnazioni)

1. Per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 4, comma 7, e per i relativi ricorsi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 328, commi 2 e 4, del decreto legislativo 16 febbraio 1994, n. 297.

2. Contro le sanzioni disciplinari diverse da quelle di cui al comma 1 è ammesso ricorso, da parte degli studenti nella scuola secondaria superiore e da parte dei genitori nella scuola media, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media.

3. L'organo di garanzia di cui al comma 2 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

4. Il dirigente dell'Amministrazione scolastica periferica decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dalla consulta provinciale, da tre docenti e da un genitore designati dal consiglio scolastico provinciale, e presieduto da una persona di elevate qualità morali e civili nominata dal dirigente dell'Amministrazione scolastica periferica. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.

Art. 6 (Disposizioni finali)

1. I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi previsti dalle disposizioni vigenti in materia sono adottati o modificati previa consultazione degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media.

2. Del presente regolamento e dei documenti fondamentali di ogni singola istituzione scolastica è fornita copia agli studenti all'atto dell'iscrizione.

3. È abrogato il capo III del R.D. 4 maggio 1925, n. 653.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA - 21 Novembre 2007, n. 235

Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria (*GU n. 293 del 18/12/2007*)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 328 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

Visto l'articolo 21, commi 1, 2 e 13, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 27 maggio 1991, n. 176, di ratifica della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989;

Visti gli articoli 104, 105 e 106 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti o sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

Visti gli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

Visto l'articolo 36 della legge 6 marzo 1998, n. 40;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, espresso nell'Adunanza del 25 luglio 2007;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 17 settembre 2007;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 ottobre 2007;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1 Modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249

1. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e' sostituito dal seguente:

"Art. 4 (Disciplina).

1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.

2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.

3. La responsabilità disciplinare e' personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

4. In nessun caso può essere sanzionata, ne' direttamente ne' indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente e' sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.

6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal Consiglio di Istituto.

7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.

8. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8.

9-bis. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.

9-ter. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.

10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni."

Art. 2.

Modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249

1. L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, è sostituito dal seguente:

"Art. 5 (Impugnazioni).

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti nella scuola secondaria superiore e dai genitori nella scuola media, che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo, di norma, è composto da un docente designato dal consiglio di istituto e, nella scuola secondaria superiore, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori, ovvero, nella scuola secondaria di primo grado da due rappresentanti eletti dai genitori, ed è presieduto dal dirigente scolastico.

2. L'organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

3. Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e

presieduto dal Direttore dell'ufficio scolastico regionale o da un suo delegato. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.

4. L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.

5. Il parere di cui al comma 4 è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo di cui al comma 3 abbia rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell'ufficio scolastico regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

6. Ciascun ufficio scolastico regionale individua, con apposito atto, le modalità più idonee di designazione delle componenti dei docenti e dei genitori all'interno dell'organo di garanzia regionale al fine di garantire un funzionamento costante ed efficiente dello stesso.

7. L'organo di garanzia di cui al comma 3 resta in carica per due anni scolastici."

Art. 3.

Patto educativo di corresponsabilità e giornata della scuola

1. Dopo l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e' inserito il seguente:

"Art. 5-bis (Patto educativo di corresponsabilità). - 1. Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.

2. I singoli regolamenti di istituto disciplinano le procedure di sottoscrizione nonché di elaborazione e revisione condivisa, del patto di cui al comma 1.

3. Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, ciascuna istituzione scolastica pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di corresponsabilità."

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 novembre 2007

NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Fioroni, Ministro della pubblica istruzione



"L'educazione deve tendere allo sviluppo della personalità, dei talenti, delle abilità mentali e fisiche; allo sviluppo del rispetto per i diritti umani e per le libertà fondamentali; alla preparazione ad una vita responsabile in una società libera, in uno spirito di comprensione, di pace, di tolleranza, uguaglianza fra i sessi e amicizia tra tutti i popoli, gruppi etnici, nazionali e religiosi; allo sviluppo del rispetto per l'ambiente naturale." (Convenzione ONU 1989)

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 1° - MONTESARCHIO (BN) PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA'

Il genitore /affidatario e il dirigente scolastico

Visto l'art. 3 del DPR 235/2007 "Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria";

Visto il DM n° 5843/A3 del 16 ottobre 2006 "Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità";

Visto il D.P.R. n° 249 del 24/06/1998 ;

Visto il DM n° 16 del 5 febbraio 2007 "Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione del bullismo";

Visto il DM n° 30 del 15 marzo 2007 "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulare e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti";

- **Preso atto** che:

- 1) La formazione e l'educazione sono processi complessi e continui che richiedono la cooperazione dell'intera comunità scolastica;
- 2) la scuola non è soltanto il luogo in cui si realizza l'apprendimento, ma una comunità organizzata dotata di risorse umane, materiali e immateriali che necessitano di interventi complessi di gestione, ottimizzazione, conservazione, partecipazione e rispetto dei regolamenti;
- 3) il rapporto scuola-alunno-famiglia costituisce il fondamento su cui si concretizza l'opera educativa e formativa dei giovani, nel rispetto della dignità di ognuno secondo i valori fondanti di una società civile e democratica;
- 4) la nostra istituzione scolastica si propone di promuovere la cultura della legalità sensibilizzando gli utenti interni ed esterni sull'importanza delle regole come comportamenti agiti che implicano la conoscenza, la condivisione e il rispetto di sé, attraverso la tutela dei propri diritti, ma anche dell'altro e di quanto costituisce il contesto in cui si apprende.

sottoscrivono il seguente patto educativo di corresponsabilità, con il quale si impegnano a:

Dirigente Scolastico

- Garantire e favorire l'attuazione dell'Offerta Formativa;
- Garantire ad ogni componente scolastica la possibilità di esprimere al meglio le proprie potenzialità;
- Garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti della

comunità scolastica;

- Cogliere le esigenze formative degli alunni e della comunità in cui la scuola opera, per ricercare risposte adeguate.

Scuola

- Garantire un piano formativo volto a promuovere il benessere e il successo formativo dell'alunno, la sua valorizzazione come persona, la sua realizzazione umana e culturale;
- Offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un servizio di qualità in un ambiente educativo sereno e favorendo il processo di formazione di ciascun alunno nel rispetto dei propri ritmi e tempi di apprendimento;
- offrire iniziative di recupero in situazioni di ritardi e svantaggi per favorire il successo formativo e combattere la dispersione scolastica oltre a promuovere il merito e incentivare le eccellenze;
- favorire la piena integrazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali;
- promuovere iniziative di accoglienza e integrazione degli alunni stranieri con iniziative interculturali.

Personale docente

- Essere puntuali alle lezioni, precisi nelle consegne di programmazioni, verbali e negli adempimenti previsti dalla scuola;
- Non usare in classe il telefono cellulare;
- Rispettare gli alunni e le loro famiglie nonché il personale della scuola;
- Essere attenti alla sorveglianza degli alunni in classe, nell'intervallo e durante le attività fuori dalla scuola;
- Creare un clima scolastico sereno in cui stimolare il dialogo, favorendo la conoscenza e il rapporto reciproco fra studenti, l'integrazione, l'accoglienza, il rispetto di sé e degli altri, coetanei e adulti.
- Informare i genitori del loro intervento educativo e del livello di apprendimento degli alunni;
- Informare gli alunni degli obiettivi educativi e didattici, dei tempi di attuazione e delle modalità di attuazione;
- Comunicare con chiarezza ad alunni e genitori i risultati delle verifiche scritte, orali e pratiche;
- Favorire la capacità di iniziativa, di decisione e assunzione di responsabilità;
- Incoraggiare gli studenti ad apprezzare e valorizzare le differenze;
- Lavorare in modo collegiale e collaborativo con i colleghi, la dirigenza e il personale scolastico tutto;
- Pianificare il proprio lavoro per meglio prevedere le attività di recupero e sostegno il più possibile personalizzate.
- Valorizzare i comportamenti positivi degli alunni e intervenire con fermezza e con interventi di recupero, nei confronti di chi assume comportamenti negativi.
- Prevenire, vigilare e intervenire tempestivamente nel caso di episodi di bullismo, cyberbullismo e vandalismo, in collaborazione con le famiglie e le istituzioni territoriali
- Incoraggiare e gratificare la creatività di ognuno, favorendo anche la capacità di iniziativa, di decisione e di assunzione di responsabilità.
- Valorizzare la valenza formativa della valutazione, comunicando a studenti e genitori con chiarezza i risultati delle verifiche scritte e orali.
- Esplicitare fin dall'inizio dell'anno scolastico le richieste e le sanzioni eventuali per chi trasgredisce le regole
-

Personale non docente

- Essere puntuale e svolgere il proprio lavoro con precisione;
- Conoscere l'Offerta formativa della scuola e collaborare alla sua realizzazione, per quanto di competenza;
- Segnalare al D. S. o/e al DSGA eventuali problemi rilevati;
- Favorire un clima di collaborazione e rispetto tra le componenti presenti e operanti nella scuola (studenti-genitori-docenti).

1. GENITORI/FIGLI-ALUNNI

Genitori

- Conoscere l'Offerta Formativa della scuola.
- Valorizzare l'istituzione scolastica mediante un clima di dialogo e di collaborazione reciproca con i docenti, consentendo alla scuola di dare continuità alla propria azione educativa.
- Motivare i ragazzi allo studio e all'apprendimento, seguendoli nel percorso scolastico e valorizzando il loro lavoro.
- Collaborare al progetto formativo partecipando, con proposte e contributi critici, a riunioni, assemblee, consigli di classe e colloqui.
- Segnalare situazioni critiche, fenomeni di bullismo, cyberbullismo e vandalismo che si verificassero nelle classi, nella scuola o nelle immediate vicinanze.
- Rispettare le scelte educative e didattiche dell'insegnante.
- Favorire una assidua frequenza dei propri figli alle lezioni e controllare quotidianamente le eventuali comunicazioni provenienti dalla scuola;
- Rivolgersi ai docenti in presenza di problemi educativi, didattici o personali.
- Dotare gli alunni del materiale scolastico necessario.
- Controllare che il lavoro assegnato a casa venga svolto regolarmente.
- Giustificare puntualmente ogni assenza del figlio e firmare ogni comunicazione ricevuta dalla scuola.
- Analizzare e condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto con l'istituzione scolastica;
- Controllare sul libretto le giustificazioni di assenze e ritardi del proprio figlio, contattando anche la scuola per accertamenti;
- Rivolgersi ai Docenti e al Dirigente Scolastico in presenza di problemi didattici e/o personali;
- Fornire informazioni utili a migliorare la conoscenza degli alunni da parte della scuola.

Alunni

Gli allievi, in particolare, sono tenuti a:

- essere puntuali alle lezioni e a frequentarle con regolarità.
- frequentare e seguire regolarmente i corsi e tutte le attività a cui hanno aderito;
- assolvere assiduamente gli impegni di studio e partecipare attivamente alle proposte didattiche;
- informarsi puntualmente, anche in caso di assenza, sugli argomenti svolti;
- mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi richiesti dalla convivenza in una comunità scolastica;
- adottare norme comportamentali adeguate nel rispetto di persone ed ambienti durante le iniziative di FUORI SCUOLA come: ascoltare con attenzione i docenti accompagnatori e le guide, non allontanarsi arbitrariamente dal gruppo, rispettare ogni regola indicata dagli accompagnatori, da appositi cartelli o dal personale addetto alla custodia dei luoghi visitati;
- utilizzare correttamente le strutture, i macchinari ed i sussidi didattici e comportarsi in modo da non arrecare danni al patrimonio dell'Istituto o altrui;
- condividere, con le altre componenti dell'Istituto, la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura, come importante fattore di qualità della vita della Comunità;
- entrare in classe o uscire dalla scuola al suono della campanella accompagnati dai loro docenti fino all'uscita;
- esibire una richiesta scritta dei genitori in caso di orario di entrata posticipato o orario di uscita anticipato;
- far giustificare le assenze dai genitori/tutori tramite l'apposito libretto per il controllo dell'avvenuta giustificazione da parte del docente in servizio alla prima ora;

- custodire con cura il libretto scolastico, mezzo di comunicazione costante tra scuola e famiglia, portarlo quotidianamente con sé, consegnandolo all'insegnante ogni volta venga richiesto. Quale mezzo di comunicazione scuola-famiglia, esso deve essere visionato con regolarità dai genitori;
- non utilizzare oggetti non richiesti per l'attività didattica, particolarmente se motivo di disturbo;
- non utilizzare cellulari, Ipod, MP3 ed altri strumenti elettronici sia per uso personale che per la registrazione di voce e immagini di persone presenti nell'istituto;
- assicurare il massimo rispetto della privacy e a rispettare il divieto assoluto di pubblicare immagini o filmati di altri soggetti presenti a scuola;
- utilizzare strumenti di calcolo veloce solo se autorizzati dai docenti;
- tenere un comportamento corretto ed educato al cambio di insegnante, negli spostamenti da un'aula all'altra, nei bagni, all'ingresso nella scuola e all'uscita. Non è permesso correre, uscire dalla classe senza autorizzazione, gridare nei corridoi e nelle aule;
- utilizzare i servizi in modo corretto e rispettare le più elementari norme di igiene e pulizia;
- recarsi nelle aule speciali, nei laboratori, solo sotto il controllo di un insegnante che se ne assuma la responsabilità;
- conoscere e rispettare le norme per la tutela della propria e dell'altrui sicurezza, nonché le procedure da adottare in caso di emergenza;
- attuare comportamenti adeguati alla salvaguardia della sicurezza propria e degli altri in condizioni ordinarie e straordinarie di pericolo;
- accedere nelle aule solo in presenza di un docente;
- mantenere un comportamento positivo e corretto, rispettando l'ambiente scolastico inteso come insieme di persone, situazioni, oggetti;
- segnalare situazioni critiche, fenomeni di bullismo, di cyberbullismo, di vandalismo, di inosservanza delle regole del vivere civile e di impegnarsi ad evitare atteggiamenti provocatori e vessatori verso compagni e adulti;
- lasciare l'aula solo se autorizzati dal docente;
- usare un linguaggio consono ad un ambiente educativo;
- rifondere i danni provocati sia intenzionalmente sia per insufficiente accortezza e diligenza;
- consegnare ai genitori ogni comunicazione ricevuta dalla scuola, riportandola con la firma per presa visione;
- portare ed utilizzare correttamente il materiale scolastico necessario per le diverse attività. Non sarà consentito telefonare ai genitori per farsi portare a scuola eventuale materiale dimenticato a casa;
- indossare un abbigliamento consono all'ambiente scolastico;
- condividere con gli insegnanti e la famiglia il piano dell'Offerta Formativa e il Regolamento di Disciplina.

Il genitore/affidatario, nel sottoscrivere il presente patto è consapevole che:

- a) le infrazioni disciplinari da parte dell'alunno possono dar luogo a sanzioni disciplinari;
- b) nell'eventualità di danneggiamenti o lesioni a persone la sanzione è ispirata al principio della riparazione del danno (art. 4, comma 5 del DPR 249/1998, come modificato dal DPR 235/2007);
- c) il Regolamento Disciplina Alunni esplicita i comportamenti non consentiti, le sanzioni previste, i soggetti competenti ad irrogarle, nonché le modalità di impugnazione delle stesse.

In caso di parziale o totale inosservanza dei diritti-doveri previsti o implicati nel presente patto, si attua la procedura di composizione obbligatoria che comprende:

- a) segnalazione di inadempienza, tramite "avviso", se prodotta dalla scuola, "reclamo", se prodotta dal genitore/affidatario; tanto gli avvisi che i reclami possono essere prodotti sia in forma orale che scritta;
- b) accertamento: una volta prodotto l'avviso, ovvero il reclamo, ove la fattispecie segnalata non risulti di immediata evidenza, il ricevente è obbligato a esperire ogni necessario accertamento o verifica circa le

circostanze segnalate;

c) ripristino: sulla base degli accertamenti di cui alla precedente lettera "b", il ricevente, in caso di riscontro positivo, è obbligato ad intraprendere ogni opportuna iniziativa volta ad eliminare o ridurre la situazione di inadempienza e le eventuali conseguenze;

d) informazione: il ricevente è obbligato ad informare l'emittente tanto sugli esiti degli accertamenti che sulle eventuali misure di ripristino adottate.

Nominativo del genitore _____

Genitore dell'alunno _____

Classe _____ Sez. _____

Firma del Genitore

Firma del dirigente scolastico
